



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 293/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO, D. BATTAGLIA recante:

"Sostegno per il mantenimento dell'abitazione principale dei mutuatari in caso di morosità incolpevole"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/11/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/11/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 293-10 - testo pag. 3
Sostegno per il mantenimento dell'abitazione principale dei mutuatari in caso di morosità incolpevole

Normativa citata

D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 pag. 10
Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del D.Lgs. 01-09-1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del D.Lgs. 13-08-2010, n. 141

L. R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 23
Statuto della Regione Calabria

Codice civile artt. 63 e 1201 pag. 51

Codice di procedura civile art. 557 pag. 53

Documentazione citata

Dichiarazione universale dei diritti umani - 10 dicembre 1948 pag. 54

Normativa comparata

L. R. Abruzzo 12 aprile 2016, n. 10 pag. 76
Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale in caso di morosità incolpevole

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 293/10¹3^A COMM. CONSILIARE2^A COMM. CONSILIARE

SIRIO

15.11.17

OJ

Proposta di legge recante:***“Sostegno per il mantenimento dell’abitazione principale dei mutuatari in caso di morosità incolpevole”.*****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72 - Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, art. 120-quinquiesdecies, comma 4 punto c. - dispone che costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili del mutuo e che tale inadempimento consente la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 40, comma 2 del precitato decreto. Alla luce di tale disposizione, l’attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha reso molto più semplice, in caso di accordo sottoscritto tra parti, la vendita da parte del creditore, dell’abitazione su cui grava un mutuo di cui non sono state pagate 18 rate, in quanto esclude il ricorso alle procedure esecutive immobiliari, disponendo la vendita dell’immobile su stima effettuata da un perito indipendente.

Il Ministero delle Economia e delle Finanze, al fine di attenuare gli effetti di una legge che va a colpire una larga fascia di cittadini già stremati da una crisi economica che ha incrementato notevolmente il numero dei disoccupati e degli indigenti, ha istituito “Il fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa” che ha consentito, tra il 2010 e il 2016, a 37.312 famiglie in difficoltà economiche, di sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate del proprio mutuo a fronte di un impegno per lo stato di 50 milioni di euro.

L’obiettivo della presente proposta di legge, invece, è quello di intervenire quando tutti i tentativi di mediazione tra istituti di credito e mutuatario sono stati esperiti e si è giunti alla vendita dell’abitazione in cui il mutuatario vive stabilmente.

La grave e persistente crisi economica determina, in numerose famiglie, la perdita del posto di lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare e, in applicazione delle norme previste dal d.lgs. 72/2016, la perdita del possesso e della proprietà dell’abitazione principale.

I danni arrecati alla pubblica amministrazione dagli effetti prodotti dalla perdita della proprietà e del possesso dell’abitazione principale, sono di gran lunga superiori ai costi prodotti dalla presente legge. Basti pensare agli interventi che gli enti locali sono tenuti ad effettuare in caso di sfratto di famiglie che non hanno reddito per aver perso il lavoro o per aver perso il sostegno economico di un componente.

Questa proposta di legge dà un senso all’azione della politica perché, così come indicato all’articolo 1, offre un sostegno ai cittadini, proprio nel momento più difficile della loro esistenza, quando l’accanimento delle sventure sommate tra loro fanno perdere ogni speranza di poterle superare.

L’art. 2 individua gli strumenti e le modalità d’intervento. La Giunta Regionale autorizza Fincalabria Spa a subentrare nella garanzia reale costituita dall’ipoteca

sull'immobile, solo dopo che si sono esperiti tutti gli interventi di mediazione e di conciliazione previsti dalle leggi nazionali e regionali. I due casi previsti dalla legge sono relativi: ai mutui che sono soggetti alla procedura di vendita giudiziale e quindi dopo l'avvenuto deposito dell'atto di pignoramento previsto dall' art. 557 del C.p.C. oppure all'atto di notifica della stima dell'immobile da parte del perito indipendente di cui al punto d, comma 4 art. 120 quater del D.lgs. 72/2016 che semplifica la procedura di vendita dell'immobile del titolare di contratto di mutuo. La Giunta Regionale indicherà, con specifica delibera, le modalità e i limiti economici di negoziazione del credito ai quali Fincalabra Spa si dovrà attenere affinché, anche gli istituti di credito contribuiscano alla riduzione di un debito che, grazie alla surroga, contribuisce alla riduzione delle sofferenze complessive della banca stessa.

L'art. 2 prevede, inoltre, un intervento accessorio, sempre finalizzato al mantenimento del possesso e della proprietà dell'immobile al cittadino che abbia i requisiti previsti dall' art. 3, rappresentato dal sostegno nel pagamento delle spese condominiali arretrate. Le ragioni che giustificano tale intervento sono duplici. Per primo si tende ad evitare una ripetizione di un'azione di pignoramento ad opera del condominio che vanificherebbe il sostegno di cui al comma 2, in seconda istanza si vogliono limitare quelle situazioni in cui vengono a trovarsi diversi condomini che non riescono più a fornire servizi vitali quali l'erogazione di acqua ed energia.

L'art. 3 definisce la morosità incolpevole. Il requisito principale è la consistente riduzione della capacità reddituale.

L'art. 4 indica i soggetti che hanno diritto al sostegno e i limiti reddituali, che verranno calibrati, in sede di commissione, in relazione anche alla disponibilità delle risorse economiche che Regione Calabria potrà mettere a disposizione. Al punto b, comma 1 si richiede che il soggetto destinatario del sostegno economico risieda stabilmente nell'immobile e al punto c dello stesso comma, si evidenzia il fatto che il cittadino moroso non abbia altri immobili la cui alienazione consentirebbe la sanatoria della morosità incolpevole.

L'art. 5 demanda alla Giunta regionale l'adozione degli atti attuativi.

L'art. 6 (Norma Finanziaria) prevede che siano destinate all'attuazione dell'art. 2 della presente legge € 2.233.000,00 per il 2017. Tali risorse sono già stanziare a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1206 "Interventi per il diritto alla casa" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

L'articolo 7 reca la norma di entrata in vigore con urgenza.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'intervento finanziario da parte di Fincalabra, secondo i termini indicati all'articolo 2 ed evidenziati nel quadro di riepilogo che segue. I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio e procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica, secondo quanto indicato nella Tabella 1 - Oneri finanziari del successivo "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria". A tal fine l'articolo recante la norma finanziaria prevede che siano destinate all'attuazione dell'art. 2 della presente legge € 2.233.000,00 per il 2017. Tali risorse sono già stanziare a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1206 "Interventi per il diritto alla casa" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: "Azioni per sostenere il mantenimento dell'abitazione principale dei mutuatari in caso di morosità incolpevole"

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Nessun onere, reca principi e finalità della legge	//	//	//
2	Intervento di Fincalabra	C	A	2.233.000,00 €
3	Nessun onere reca la definizione della locuzione "morosità incolpevole"	//	//	//
4	Nessun onere indica i destinatari della legge	//	//	//
5	Nessun onere reca disposizioni attuative	//	//	//
	TOTALE			2.233.000,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Art. 2. Per la quantificazione delle spese si è fatta una stima parametrica tenendo degli sfratti per morosità registrati nella Regione Calabria si quali è ripartito il fondo di cui al sopra citato decreto, il cui allegato A indica per la Calabria n. 290 sfratti per morosità per l'anno 2014, dati Ministero dell'Interno "Pubblicazione sfratti 2014". Considerato che l'intervento di Fincalabra coprirebbe le spese per uscire dalla morosità e subentrare all'ente creditore, la voce di costo principale per il bilancio regionale è il pagamento di un numero massimo di 18 rate per uscire dalla morosità, atteso che il costo per il subentro all'ente creditore è un'anticipazione che verrebbe rimborsata dall'inquilino a Fincalabra. Pertanto, dai dati di Banca Etica, in Italia la durata media dei mutui è di 25 anni per un importo medio della rata mensile pari a euro 400,00 il costo potenziale del subentro sarebbe pari a 2.088.000,00, mentre il costo medio di un subentro, dati ricavati da una ricerca generica in internet, sarebbe pari ad euro 500 cadauno per 205 sfratti per morosità incolpevole, con un costo potenziale per Fincalabra di euro 145.000,00. Alla luce di quanto espresso il costo totale per l'intervento della presente legge sarebbe pari a euro 2.233.000,00.

Copertura finanziaria

La norma finanziaria prevede che siano destinate all'attuazione dell'art. 2 della presente legge € 2.233.000,00 per il 2017. Tali risorse sono già stanziare a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1206 "Interventi per il diritto alla casa" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/Titolo	Anno 2017 - €	Anno 2018 - €	Anno 2019 - €	Totale €
12/1206/1 Interventi per il diritto alla casa	2.233.000,00	//	//	2.233.000,00
Totale	2.233.000,00	//	//	2.233.000,00

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. Regione Calabria riconosce e tutela, sul proprio territorio, il diritto universale e inalienabile di ogni cittadino di avere una casa in cui abitare e vivere in sicurezza con la propria famiglia, in accordo con le disposizioni dell'art. 25, comma 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con l'art. 2 comma 1 dello Statuto regionale.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di garantire il possesso e la proprietà dell'abitazione principale ai soggetti che ne hanno i requisiti, nei casi in cui, trascorsi diciotto mesi di mancato pagamento delle rate di mutuo ed esperiti tutti i tentativi di rinegoziazione previsti dalle leggi vigenti, vengano attivate le procedure per la vendita dell'immobile.
3. La presente legge, inoltre, si propone di intervenire a sostegno della morosità incolpevole dovuta al mancato pagamento delle spese condominiali, relative all'abitazione principale, nel caso in cui vengano attivate le procedure concorsuali previste dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che non consentirebbero di cogliere gli obiettivi di cui al precedente comma.

Art. 2.

(Strumenti e modalità di intervento)

1. La Giunta Regionale, per le finalità di cui all'art. 1, autorizza Fincalabra Spa, su richiesta degli aventi diritto ai sensi dell'art. 4, a stipulare con gli istituti di credito l'atto di surroga ed a subentrare nella garanzia reale costituita dall'ipoteca sull'immobile ai sensi dell'art. 1201 del Codice civile e a seguito dell'avvenuto deposito dell'atto di pignoramento di cui all'art. 557 del Codice di Procedura Civile a carico del mutuatario moroso e nei casi previsti dal comma 3 art. 120 quinquiesdecies d.lgs. 72/2016 a seguito della notifica al titolare del mutuo della perizia dell'immobile trasmessa dal perito indipendente di cui al punto d comma quattro art. 120 quater del d.lgs. 72/2016.
2. La Giunta Regionale, contestualmente all'estinzione del mutuo, autorizza Fincalabra Spa a stipulare con il proprietario beneficiario della misura, apposito contratto per la restituzione rateizzata della somma concessa, definendone termini e modalità, tenuto conto della particolare situazione economica in cui versa il contraente e, in ogni caso, di maggior favore rispetto a quelli pattuiti originariamente con l'istituto di credito.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta Regionale autorizza Fincalabra Spa a sostituirsi al beneficiario della misura, nel pagamento delle spese condominiali accessorie all'abitazione pignorata, a seguito dell'avvenuto deposito dell'atto di pignoramento di cui all'art. 557 del Codice di procedura civile e a concordare un piano di rientro che tenga conto delle particolari condizioni economiche del contraente stesso.

4. La Giunta Regionale, incarica Fincalabra Spa a sottoscrivere convenzioni, con singoli studi notarili o con l'ordine territoriale del Notariato, per concordare particolari condizioni di favore per la stipula degli atti pubblici relativi alla surroga di cui all'art. 1201 del Codice Civile.

Art. 3.

(Morosità incolpevole)

1. Per morosità incolpevole si intende la condizione dovuta a una consistente riduzione della capacità reddituale del titolare di contratto di mutuo sulla prima casa o di un componente del nucleo familiare concorrente al reddito dovuta a:

- a) perdita del posto di lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali che prevedono una consistente riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione;
- c) concessione dei provvedimenti previsti dagli ammortizzatori sociali;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali;
- f) cessazione di attività industriali, artigianali o commerciali;
- g) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare concorrente al reddito.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto a quanto previsto dalla presente legge, i titolari di mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa, ubicata nel territorio della Regione Calabria, che non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 e A10 e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Siano destinatari di un provvedimento di cui al comma 1 art. 2.
- b) Risiedano stabilmente nell'immobile soggetto a provvedimento di cui al comma 1 art. 2;
- c) Non siano titolari, ovvero un componente del nucleo familiare, di altri immobili la cui alienazione consentirebbe la sanatoria della morosità incolpevole;
- d) Dispongano di un reddito I.S.E.E non superiore a 15.000 euro annui;
- e) L'importo del mutuo contratto non sia superiore a 100.000 euro e la durata non sia inferiore a 20 anni.

2. La perdita del requisito di cui al punto b comma 1 è condizione di annullamento delle misure previste dalla presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delibera le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 6.
(Norma finanziaria)


1. Per le spese derivanti dall'art. 2 si provvede con le risorse regionali annualmente stanziare con legge di bilancio, quantificate in euro 2.333.000,00 per l'esercizio - 2017, stanziare alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglie', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2017-2019.
2. A decorrere dagli esercizi successivi al 2017 le spese della presente legge sono rideterminate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria 14 novembre 2017

I Consiglieri regionali



*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016, n. 72

Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. (16G00087)

(GU n.117 del 20-5-2016)

Vigente al: 4-6-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Matteo Renzi, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: «capo» e' sostituita dalla seguente: «titolo»;

b) al comma 3 le parole: «dal capo II» sono sostituite dalle seguenti: «dai capi I-bis e II».

2. Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

«Capo I-bis

Credito immobiliare ai consumatori

Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione:

a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;

e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;

g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attivita'

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita':

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;

l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;

n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.

Art. 120-sexies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) contratti di credito in cui il finanziatore:

1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;

2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;

b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attivita' principale, concede ai dipendenti crediti

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

d) contratti di credito in cui il credito e' concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;

e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorita' prevista dalla legge;

g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;

h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;

i) contratti di credito in cui la durata non e' determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e' destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di un bene immobile.

Art. 120-septies (Principi generali). - 1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente capo:

a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;

b) basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

Art. 120-octies (Pubblicita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito.

2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:

a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;

b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sara' garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;

c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;

d) l'importo totale del credito;

e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;

f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

quanto non determinabili in anticipo;

g) la durata del contratto di credito, se determinata;

h) se del caso, l'importo delle rate;

i) se del caso, l'importo totale che il consumatore e' tenuto a pagare;

l) se del caso, il numero delle rate;

m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore e' tenuto a pagare.

3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo.

4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.

Art. 120-novies (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;

b) l'avvertimento che il credito non puo' essere accordato se la valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;

c) se verra' consultata una banca dati, in conformita' dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) se del caso, la possibilita' di ricevere servizi di consulenza.

2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo e' consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformita' all'articolo 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.

3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta e' vincolante per il finanziatore e il consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento.

4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa e' accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:

a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o

b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;

c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del consumo;

d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.

Art. 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito). - 1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attivita' di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;

b) il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;

c) se l'intermediario del credito e' soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o piu' finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito puo' dichiarare di essere indipendente se e' un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;

d) se presta servizi di consulenza;

e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;

f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le modalita' di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;

g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non e' noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sara' comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;

h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;

i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o piu' finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.

2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore e' tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito.

4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.

Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio). - 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore puo' chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore ne' vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.

4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.

5. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.

8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca.

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 120-duodecies (Valutazione dei beni immobili). - 1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.

2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.

Art. 120-terdecies (Servizi di consulenza). - 1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

2. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.

3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:

- a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
- b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
- c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
- d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;
- b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
- c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.

Art. 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta estera). - 1. Se il credito e' denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e' denominato il contratto in una delle seguenti valute:

- a) la valuta in cui e' denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu' recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;
- b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:

- a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;

b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo' essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione e' pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la domanda di conversione.

4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e' denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui e' stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.

Art. 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore). - 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficolta' nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonche' ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita e' inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita e' superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non puo' essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater.

4. Agli effetti del comma 3:

a. il finanziatore non puo' condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;

b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore e' assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;

c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2;

d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e' stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies.

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.

6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

Art. 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare). - 1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

Art. 120-septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di professionalita'). - 1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche' prestare servizi di consulenza.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.

Art. 120-octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata). - 1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.

2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo.

Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1.

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.

3. All'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: «aventi una durata superiore a cinque anni;» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.».

4. All'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.»;

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

attività e' remunerato esclusivamente dal cliente.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Il mediatore creditizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,».

5. All'articolo 128-septies, al comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articolo 128-sexies, comma 2» sono inserite le seguenti: «, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis,».

6. All'articolo 128-octies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.».

7. All'articolo 128-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.».

8. All'articolo 128-duodecies, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del comma 3-bis».

9. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.»;

b) al comma 5-bis, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti «e) ed e-bis)»;

c) al comma 8, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti «e) ed e-bis)».

10. Il decreto di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto e' adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

attività finanziaria ne' di mediazione creditizia.».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore;

b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;

2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

3. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.».

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La clausola di cui all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre 2016.

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originari

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15 La l. r. 6 luglio 2015, n. 15 entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR n. 44 del 6.7.2015)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
- c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;
- d bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
- e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
- g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
- i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
- l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;

- o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;
- q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
- s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 4

(Partecipazione popolare)

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

Articolo 5

(Trasparenza)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

Articolo 6

(Difensore civico)

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

Articolo 7

(Consulta dell'ambiente)

1. Abrogato Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3

Articolo 8

(Commissione per le pari opportunità)

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

Articolo 9

(Informazione)

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

Articolo 10

(Modalità di partecipazione)

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

Articolo 11

(Referendum abrogativo)

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.

2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

- a) dello Statuto;
 - b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
 - c) delle leggi di bilancio;
 - d) delle leggi tributarie;
 - e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
 - f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

Articolo 12

(Referendum consultivo)

- 1. E' indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
- 2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.
- 3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

Articolo 13

(Disciplina referendaria)

- 1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

Articolo 14

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

CAPO I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 15

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 settembre 2014, n. 18

Articolo 16

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
 - a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
 - b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
 - c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

- d) autorizza l'esercizio provvisorio;
- e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
- g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
- h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
- i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
- l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
- m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
- n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
- o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
- q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
- r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- t) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Articolo 17

(Durata della legislatura)

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.

Articolo 18

(Convalida degli eletti)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Articolo 19

(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Articolo 20

(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.
4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 21

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

Articolo 22

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 23

(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.

2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.

3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Articolo 24

(I Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

Articolo 25

(Sedute del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

Articolo 26

(Regolamenti del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento. Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2012, n. 34
3. Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
4. Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Articolo 27

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti. Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

Articolo 28

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento. Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2012, n. 34
2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Articolo 29

(Competenze delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Articolo 30

(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)

1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.

3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Articolo 31

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;

b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Articolo 32

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.

3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

Articolo 33

(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
- 8 bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce. Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15

Articolo 34

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente. Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15.
- 3 bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento. Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15

4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali. Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15

4 bis. Abrogato Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 27

4 ter. Abrogato Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15

5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis. Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15

10. Abrogato Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2012, n. 34

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 37

Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.
4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV

SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

Articolo 38

(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
 - a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

- b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
 - c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
 - d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Articolo 40

(Procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Articolo 41

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Articolo 42

(Regione e disciplina comunitaria)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 43

(Potestà regolamentare)

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.

3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.

4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.

6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Articolo 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Articolo 45

(Conflitti di competenza)

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Articolo 46

(Rapporti fra Regione ed enti locali)

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
 - a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
 - b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;
 - c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;
 - d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali.
 - e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.
7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale. Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3

Articolo 47

(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Articolo 48

(Consiglio delle Autonomie locali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.

3. La legge regionale:

a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.

b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;

c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;

d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.
9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

TITOLO VII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49

(Principi dell'attività amministrativa regionale)

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Articolo 50

(Organizzazione amministrativa regionale)

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.
5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.
7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

TITOLO VIII

FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Articolo 51

(Autonomia finanziaria della Regione)

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.
3. La Regione inoltre:
 - a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
 - b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;

c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 52

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.

2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 53

(Rendiconto generale)

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX

ATTIVITA' ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Articolo 55

Autonomie funzionali - Cooperazione

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 56

(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

Abrogato Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3

TITOLO X

STRUMENTI DI GARANZIA

Articolo 57

(Consulta statutaria)

Abrogato Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3

TITOLO XI

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 58

(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro elezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

(Norme transitorie e finali)

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.

«5 bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1». Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2005, n. 11
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Codice Civile – artt. 63 e 1201

Disposizioni di attuazione del codice civile

Sezione I

Disposizioni relative al libro I

Art. 63

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo [c.c. 1292] al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto ⁽¹⁾.

1. Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall'art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.».

Codice Civile – art. 1201

Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo I
Delle obbligazioni in generale

Capo II
Dell'adempimento delle obbligazioni

Sezione II
Del pagamento con surrogazione

Art. 1201.
Surrogazione per volontà del creditore.

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può, surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Codice di procedura civile

LIBRO TERZO

TITOLO II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

CAPO IV Dell'espropriazione immobiliare

Sezione I Del pignoramento – art. 557

[^](#) [🔗](#) Art. 557. Deposito dell'atto di pignoramento.

Art. 557.

(Deposito dell'atto di pignoramento).

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro ((dieci giorni)) dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. ((113a)) ((115)) ((116))

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

AGGIORNAMENTO (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."


AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."



Anniversario

Dichiarazione universale dei diritti umani





Senato
della Repubblica

Dichiarazione universale dei diritti umani

60° anniversario dell'approvazione
avvenuta a Parigi il 10 dicembre 1948

A cura dell'Ufficio comunicazione istituzionale
del Senato della Repubblica.

Il testo è stato prelevato su indicazione dell'UNRIC
(Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite),
dal sito www.unric.org.

Foto della copertina (particolare): UN Photo

© 2008 Senato della Repubblica

Finito di stampare nel mese di dicembre 2008.

Stampa Tipografia Atena, Roma

La presente pubblicazione è edita dal Senato della Repubblica. Non è destinata alla vendita ed è utilizzata solo per scopi di comunicazione istituzionale.

Dichiarazione universale dei diritti umani

INTRODUZIONE	5
TESTO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI	7

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, composta da un preambolo e da 30 articoli. Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in quanto dichiarazione di principi, questo documento riveste un'importanza storica fondamentale in quanto rappresenta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Inoltre le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.

La Libreria - Centro di informazione e documentazione istituzionale al pubblico del Senato ricorda il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con una serie di attività didattiche rivolte alle scuole.

Nei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 le classi in visita alla

Libreria avranno infatti l'opportunità di approfondire la tematica dei diritti umani, anche con l'aiuto di senatori ed esperti della materia. Il personale dell'Ufficio comunicazione istituzionale sarà inoltre a disposizione degli studenti e dei loro accompagnatori per illustrare come i diritti umani riconosciuti dalla Dichiarazione sono stati tutelati e valorizzati all'interno della Costituzione repubblicana.

*Per informazioni:
Ufficio comunicazione istituzionale
tel. +39 06 6706.5176*

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

(adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948)

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da

norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi

impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di co-

scienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qual-

siasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a

quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso

so rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro

la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,

invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della

pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.


Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limi-

tazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.



www.senato.it



a cura dell'Ufficio comunicazione istituzionale



L.R. 12 aprile 2016, n. 10**Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale in caso di morosità incolpevole.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 59/3 del 22 marzo 2016](#), pubblicata nel BURA 14 aprile 2016, n. 59 Speciale ed entrata in vigore il 15 aprile 2016)

Testo vigente
(in vigore dal 15/04/2016)

[Art. 1](#)
(Finalità)

1. La Regione, in considerazione dell'attuale situazione di crisi economica e delle ripercussioni negative della stessa sui lavoratori, le famiglie e le imprese, intende promuovere interventi a favore di soggetti che versino in condizioni di morosità incolpevole nell'ambito di mutui bancari contratti per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale (c.d. prima casa).

[Art. 2](#)
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede a coloro che versino nella condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 3 un contributo per l'estinzione anticipata del mutuo bancario contratto per l'acquisto della prima casa.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso per un importo massimo non superiore ad euro 40.000,00, comprensivo anche delle spese occorrenti per l'estinzione anticipata del mutuo.
3. La Regione, contestualmente all'estinzione del mutuo, subentra ai sensi dell'articolo 1201 c.c. nella garanzia reale costituita dall'ipoteca sull'immobile. L'atto di surroga è stipulato nelle forme e modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa civilistica in materia.
4. La Regione, contestualmente all'estinzione del mutuo, stipula con il proprietario beneficiario del contributo apposito contratto per la restituzione rateizzata del contributo concesso, definendo termini, modalità e condizioni di restituzione che tengano conto della particolare situazione economica in cui versa il contraente e in ogni caso di maggior favore rispetto a quelli pattuiti originariamente dal proprietario con l'istituto bancario.
5. Nel caso di inadempimento contrattuale da parte del proprietario beneficiario del contributo, la Regione intraprende le procedure legali volte al recupero del credito, pari al contributo concesso, ai costi dell'atto di surrogazione ed alle spese sostenute.
6. Per gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione può avvalersi dell'assistenza tecnico-finanziaria della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese), secondo le disposizioni attuative di cui all'articolo 8 stabilite dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento.

Art. 3

(Morosità incolpevole)

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento della rata di mutuo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente ovvero consistente e persistente riduzione del reddito derivante da attività libero-professionali o da imprese registrate;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 4

(Criteri per l'accesso alla garanzia)

1. La Regione, nel concedere il contributo di cui all'articolo 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 9, verifica:
 - a) che il richiedente abbia un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
 - b) che il richiedente sia titolare di un contratto di mutuo bancario per l'acquisto di una unità immobiliare ad uso abitativo principale (prima casa) ubicata nel territorio della Regione Abruzzo e risieda stabilmente nell'immobile, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e A10;
 - c) che il richiedente abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
 - d) che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

[Art. 5](#)

(Priorità nella concessione della garanzia)

1. Nell'ordine che segue, hanno priorità nella concessione del contributo di cui all'articolo 2 i proprietari:

a) destinatari di un provvedimento esecutivo;

b) destinatari di un atto di formale messa in mora per il mancato pagamento della rata di mutuo.

2. A parità di condizioni, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

[Art. 6](#)

(Vigilanza e monitoraggio)

1. La Regione esercita le attività di vigilanza e monitoraggio sull'operato svolto dalla F.I.R.A. S.p.A.

[Art. 7](#)

(Convenzioni)

1. La Regione, anche in considerazione delle particolari finalità di carattere sociale che ispirano la presente legge, promuove convenzioni con i singoli istituti di credito, ovvero con le loro associazioni maggiormente rappresentative, al fine di ottenere condizioni di particolare favore per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo e con singoli studi notarili, ovvero con l'ordine territoriale del Notariato, al fine di ottenere condizioni di particolare favore per la stipula degli atti pubblici necessari.

[Art. 8](#)

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta, con delibera, disposizioni di attuazione della presente legge.

[Art. 9](#)

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione "Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale per morosità incolpevole - L.R. ____ del ____" nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 2.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata, per l'annualità 2016, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento: Titolo 2, Missione 12, Programma 04 per euro 100.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione "Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale per morosità incolpevole - L.R. ____ del ____";

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" per euro 100.000,00.

3. Per le annualità successive, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'[articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011](#).

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).